N. 00329/2014 REG.PROV.COLL. N. 05919/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5919 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[onissis]

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[Orussis]

per l'annullamento:

- dei provvedimenti con i quali sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova orale, nonché i medesimi elenchi degli ammessi alle relative classi di concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno superato la preselezione ed hanno partecipato alle prove scritte ed alla prova pratica, conseguendo un punteggio complessivo non inferiore a 28/40 e con un punteggio della sola prova pratica inferiore a 7/10, ed in particolare: elenchi degli ammessi pubblicati da parte dell'Ufficio

Scolastico Regionale per l'Abruzzo il 24 maggio 2013 (A033) e i relativi calendari; elenchi degli ammessi pubblicati da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo il 31 maggio 2013 (A025 e A028) e i relativi calendari; decreto del Direttore Generale del 13 giugno 2013 (prot. AOODRCA Uff. Dir. 4464/U) emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale per le classi di concorso AO25 ed A028 e i relativi avvisi, elenchi e calendari; decreto del Vice Direttore Generale del 3 giugno 2013 (PROT. AOODRSA R. Uff. 8546) emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per la classe di concorso A033 e i relativi avvisi, elenchi e calendari; avviso del 22 maggio 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria per la classe di concorso A033 e relativi elenchi e calendari; avviso dell'11 giugno 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la classe di concorso A028 e i relativi elenchi e calendari; avviso del 21 maggio 2013, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la classe di concorso A033 e i relativi elenchi e calendari; decreto del direttore Generale del 31 maggio 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia il 31 maggio 2013 per la classe di concorso A033 e i relativi avvisi, elenchi e calendari;

- del bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui all'art. 9, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 10, comma 1 prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno superato la prova di cui all'art. 7 del medesimo bando (ovverosia la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21/30) e che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova di cui all'art. 9 del medesimo bando (ovverosia la prova pratica e/o di laboratorio);

- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo prot. AOODRAB 7939 del 29 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 29 agosto 2013;
- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo prot. AOODRAB 7815 del 23 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 23 agosto 2013;
- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA6361/U e prot. AOODRCA6361/U/12 del 28 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 28 agosto 2013;
- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 13751 del 28 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 28 agosto 2013;
- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto

dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. AOODRUM 11720/C7 del 27 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 27 agosto 2013;

- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. AOODRVE.UFF III/12329/C19 del 28 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 28 agosto 2013;
- delle graduatorie di merito definitive pubblicate con decreto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 495 del 20 agosto 2013, nonché tutti gli atti emanati successivamente al 20 agosto 2013.

Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, i ricorrenti, tutti partecipanti al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, hanno impugnato il bando del predetto concorso, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui, all'art. 9, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 10, comma 1, prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno superato la prova scritta con punteggio non inferiore a 21/30 e che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova pratica e/o di laboratorio.

Hanno dedotto che, dopo aver presentato regolare domanda di ammissione al concorso in esame e dopo aver sostenuto e superato le prove preselettive, sono stati tutti ammessi a sostenere le prove scritte, grafiche o pratiche. In particolare, per le discipline scientifiche e tecnico-pratiche riguardanti le classi di concorso di rispettiva pertinenza (AO20, AO33, AO34, AO38, AO49, AO59, AO60, C430, AO28 e AO25) il bando di concorso ha previsto quattro prove scritte, grafiche o pratiche, una delle quali consistente in una prova pratica (per le classi di concorso AO25 e AO28) o in una prova di laboratorio (per le restanti classi sopra citate).

Hanno, altresì, dedotto di aver partecipato alle prove scritte, grafiche e pratiche indette dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Campania (1 Sn. 55), dall'Ufficio Scolastico Regionale per la hambania (1 Sn. 55), dall'Ufficio

I predetti Uffici scolastici regionali, all'esito delle tre prove scritte, grafiche e pratiche, e a seguito dell'avvenuta correzione delle stesse, hanno pubblicato gli elenchi dei docenti, riferiti alle rispettive classi di concorso, ammessi alla prova di laboratorio, nei quali gli odierni ricorrenti risultano esclusi, in quanto non hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 previsto per la prova pratica.

A sostegno dell'odierno gravame hanno pertanto denunciato, in un'unica complessa doglianza, i vizi di: violazione dell'art. 400, comma 9, 10 e 11, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto.

- 2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, instando per la reiezione del gravame.
- 3. Con decreto monocratico n. 2503 del 25 giugno 2013, il Presidente della Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ha ammesso con riserva i

ricorrenti allo svolgimento delle prove orali del concorso.

- 4. Con ordinanza n. 2847 del 16 luglio 2013, resa alla camera di consiglio del 15 luglio 2013, la Sezione ha confermato la misura cautelare già concessa con decreto monocratico.
- 5. Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 22 novembre 2013, tutti i ricorrenti, con esclusione della ricorrente

I'annullamento, le graduatorie di merito definitive del concorso pubblicate con distinti decreti degli Uffici Scolastici Regionali competenti, nelle parti in cui i nominativi dei ricorrenti vengono inseriti "con riserva", ovvero con una clausola che rende tale inserimento non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato nei posti messi a concorso. A sostegno di tale ulteriore gravame hanno denunciato, in termini di invalidità derivata, i medesimi vizi già oggetto del ricorso introduttivo.

- 6. In vista dell'udienza pubblica di discussione del gravame parte ricorrente e Amministrazione resistente hanno depositato rispettive memorie difensive.
- 7. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Rileva preliminarmente il Collegio che il difensore dei ricorrenti ha documentato in giudizio la permanenza dell'interesse a coltivare l'odierno ricorso solo in capo a

[omssis]

, candidati tutti inseriti "con riserva"

nelle graduatorie finali di merito del concorso in esame.

Non risulta invece aver superato le prove concorsuali la ricorrente

omssis , sebbene ammessa con riserva alle medesime prove.

Pertanto, con riferimento a quest'ultima ricorrente, il ricorso si palesa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

- 2.1 Nel merito il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti diversi da mussis , sebbene procedibili, si appalesano infondati e devono pertanto essere respinti nei termini appresso precisati.
- 2.2 Con i predetti atti di gravame vengono nell'ordine impugnati: a) gli elenchi dei candidati al concorso che hanno superato la prova pratica e pertanto sono ammessi alla prova orale, nella parte in cui non vi figurano i ricorrenti perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 7/10; b) le clausole del bando di concorso contenute negli artt. 9, commi da 1 a 3, e 10 comma 1, nella parte in cui permettono l'ammissione alle prove orali soltanto ai candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di 21/30 nelle prove scritte e di 7/10

nella prova pratica o di laboratorio; c) con motivi aggiunti, le graduatorie definitive di merito pubblicate dagli Uffici scolastici regionali all'esito della procedura concorsuale, nella parte in cui i nominativi dei ricorrenti che hanno superato la prova orale risultano inseriti "con riserva", ossia con clausola che rende tale inserimento non utile ai fini della assunzione a tempo indeterminato.

Ad avviso dei ricorrenti le clausole del bando oggetto di gravame si porrebbero in contrasto con la disciplina vigente di rango primario, segnatamente con le disposizioni contenute nell'art. 400 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove la lex specialis "ha frammentato le prove scritte, grafiche o pratiche, considerando la prova del laboratorio o quella pratica un esame a sé stante, ed imponendo al candidato il conseguimento di un punteggio minimo nella prova di laboratorio, non previsto dal D. Lgs. 297/94, ledendo in questo modo il principio di unitarietà della valutazione ed introducendo un ulteriore requisito (il conseguimento di un punteggio minimo nella prova di laboratorio) non previsto dal D. Lgs. 297/94".

In particolare, le citate clausole della *lex specialis* violerebbero la disciplina primaria, in quanto:

- 1) limitano il punteggio massimo raggiungibile per le prove scritte a trenta punti, a differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 1994 che identifica il punteggio massimo raggiungibile con quaranta punti (art. 400, comma 10);
- 2) introducono un'ulteriore e nuova valutazione, non prevista dalla disciplina legislativa, all'interno della stessa fase di esame pertinente

alle prove scritte, grafiche o pratiche, scorporando la prova di laboratorio e pratica dalle prove scritte, fase questa che invece verrebbe considerata unitariamente dal decreto legislativo n. 297 del 1994.

Le medesime clausole, oltre ad essere viziate da violazione di legge, sarebbero illegittime anche sotto il profilo della ragionevolezza, originando una grave disparità di trattamento tra i candidati al medesimo concorso, in quanto soltanto i candidati appartenenti ad una delle classi di concorso con specifiche discipline scientifiche e tecnico-pratiche, che hanno quindi l'onere di sostenere anche una prova pratica o di laboratorio, vengono valutati dopo aver sostenuto tre prove e devono passare il vaglio di ben due valutazioni (prima quella sulle tre prove scritte, successivamente quella sulla prova pratica o di laboratorio). In sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente la lex specialis avrebbe introdotto un irragionevole trattamento deteriore per i candidati appartenenti ad una classe di concorso con specifiche discipline tecnico-pratiche, giacché i candidati che non devono sostenere la prova pratica vengono ammessi alla prova orale in ipotesi di conseguimento di un punteggio non inferiore a ventotto quarantesimi, mentre i primi potrebbero non essere ammessi alla medesima prova orale con il punteggio di trentasei quarantesimi, laddove ottenessero il punteggio di trenta trentesimi nelle prime tre prove scritte e di sei decimi nella prova pratica.

2.3 Lo scrutinio delle suesposte doglianze deve essere preceduto da una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

La disciplina di rango primario contenuta nell'art. 400 del d. lgs. n. 497 del 1994, dopo aver precisato che "I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale" (comma 1), individua i criteri di valutazione delle citate prove concorsuali e per il superamento delle medesime prove (commi da 9 a 11): "9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva."

Dalle suesposte disposizioni, per quanto nella presente controversia rileva, si evince che: a) il concorso a cattedre consta di una o più prove scritte, grafiche o pratiche nonché di una prova orale; b) il punteggio massimo attribuibile alle prove scritte, grafiche o pratiche è di quaranta centesimi; c) per il superamento delle prove scritte, grafiche o pratiche il candidato deve riportare almeno ventotto quarantesimi; d) la valutazione delle prove scritte e grafiche (non di quella pratica) deve essere svolta "congiuntamente", secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. n. 116 del 1989, nel rispetto della regola secondo

cui l'attribuzione in una prova di un punteggio inferiore a sei decimi preclude la valutazione della prova successiva.

- 2.4 Le citate disposizioni legislative, per quanto quivi rileva, sono state declinate nel bando della procedura concorsuale in esame negli artt. 7 e 9 oggetto di odierno gravame, secondo cui:
- a) i candidati che superano la prova preselettiva sono ammessi a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative le discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso (art. 7, comma 1);
- b) le prove *sub* a) consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento (art. 7, comma 2);
- c) per le prove *sub* a) la commissione dispone di un punteggio complessivo di quaranta punti e, in caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali può essere assegnato un punteggio massimo di quaranta punti (art. 7, comma 4);
- d) per il superamento delle prove *sub* a) il candidato deve in ogni caso ottenere il punteggio minino di ventotto punti che, in caso di più prove, deve essere riportato in ciascuna singola prova (art. 7, comma 4, ultimo periodo);
- e) i candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnicopratiche che contemplano attività in laboratorio nonché i candidati

all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento delle prove *sub* a), rispettivamente una prova di laboratorio ed una prova pratica, secondo le previsioni della commissione giudicatrice (art. 9, commi 1 e 2);

- f) le prove di laboratorio e pratica *sub* e) sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a sette decimi (art. 9, comma 3); g) ai candidati che devono sostenere anche la prova di laboratorio o pratica *sub* e), per le prove scritte o grafiche *sub* a) la commissione può assegnare il punteggio massimo di trenta punti e, in caso di due o più prove, il relativo punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali può essere assegnato un punteggio massimo di trenta punti; per il superamento delle citate prove scritte o grafiche il candidato deve in ogni caso ottenere il punteggio minimo di ventuno punti, al quale si somma quello conseguito nella prova di laboratorio o pratica; il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale (art. 7, comma 5).
- 2.5 Rileva il Collegio che l'esame complessivo della suesposta disciplina della *lex specialis* dimostra la sua perfetta conformità alle citate disposizioni di rango primario, segnatamente in relazione ai criteri di valutazione della prova di laboratorio o pratica contestati dai ricorrenti.

Ed invero, la prova di laboratorio o pratica è correttamente disciplinata dal bando alla stregua di una prova diversa da quella

scritta o grafica, la quale sfugge pertanto alla regola, scolpita nell'art. 400, comma 11, primo periodo, del d. lgs. n. 297 del 1994, della necessaria valutazione congiunta da parte della commissione esaminatrice. In questo senso appare invero univoca la lettera della disposizione legislativa, la quale delimita l'oggetto della valutazione congiunta alle "prove scritte e grafiche", senza contemplare, a differenza di altri commi del medesimo articolo, le "prove pratiche". La scelta scolpita nella lex specialis si palesa peraltro affatto ragionevole, giacché la prova pratica, oltre ad essere eventuale in quanto deve essere svolta in funzione del tipo di insegnamento al quale aspira il candidato, è ontologicamente diversa da quella scritta o grafica, consistendo in una verifica della abilità tecnico-scientifica dell'aspirante docente mediante una prova pratica da svolgersi per il tramite di metodiche di laboratorio ovvero mediante l'uso di altre metodologie di tipo tecnico-artistico.

2.6 La non assimilabilità della prova pratica alle prove scritte o grafiche e la non assoggettabilità della medesima prova alla regola della valutazione congiunta di cui al comma 11 dell'art. 400 del d. lgs. n. 287 del 1994 spiega la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 del bando, la quale, ad un esame puntuale, appare pienamente in linea con le indicazioni provenienti dalla fonte di rango primario.

Si è già evidenziato che, ai sensi dell'art. 400, comma 10, del d. lgs. n. 287 del 1994, il punteggio minimo per superare le "prove scritte, grafiche o pratiche" è di ventotto quarantesimi.

L'art. 7, comma 5 del bando viene contestato dai ricorrenti in quanto, a loro avviso, individuando in ventuno trentesimi il punteggio minimo per il superamento delle prove scritte o grafiche, si porrebbe in contrasto con la citata disposizione legislativa.

L'infondatezza della predetta censura discende con immediatezza da una lettura complessiva della disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 della *lex specialis* e nei commi 9 e 10 dell'art. 400 del d. lgs. n. 287 del 1994.

Il punteggio minimo necessario per superare la prova pratica o di laboratorio è individuato dall'art. 9, comma 3, del bando in sette decimi. A tale clausola si correla la precedente previsione dell'art. 7, comma 5 secondo cui, in presenza di candidati che svolgono anche la prova pratica o di laboratorio, il punteggio complessivo per le prove scritte o grafiche è fissato in trenta punti, in luogo di quaranta punti. Ciò in quanto, sommando a tale punteggio quello attribuito per la prova pratica o di laboratorio, il punteggio finale conseguibile non deve superare la soglia dei quaranta punti.

Tale disciplina si manifesta pienamente conforme al dettato legislativo giacché il punteggio di ventuno trentesimi è esattamente equivalente a quello di ventotto quarantesimi fissato dal comma 10 dell'art. 400 del d. lgs. n. 287 del 1994: invero, entrambi i punteggi, espressi in decimi, equivalgono a sette decimi.

Può pertanto rilevarsi che ad una palese violazione della predetta disciplina legislativa avrebbe condotto proprio la conclusione cui giungono i ricorrenti, secondo cui il bando avrebbe dovuto fissare in diciotto trentesimi il punteggio minimo per il superamento della prova scritta o grafica: in una simile evenienza il punteggio minino espresso in decimi sarebbe risultato di sei decimi, ben al di sotto della soglia di ventotto quarantesimi (recte: sette decimi) indicata dalla richiamata fonte primaria.

Ne discende che nessun positivo apprezzamento può esserci per l'affermazione dei ricorrenti secondo cui i candidati che non devono sostenere la prova pratica vengono nella specie ammessi alla prova orale in ipotesi di conseguimento di un punteggio non inferiore a ventotto quarantesimi, mentre quelli che la devono sostenere potrebbero non essere ammessi alla medesima prova orale con il punteggio di trentasei quarantesimi, laddove ottenessero il punteggio di trenta trentesimi nelle prove scritte e di sei decimi nella prova pratica. Difatti, tale effetto discende direttamente dalla disciplina di legge e da quella, alla prima conforme, contenuta nella lex specialis; essa non appare foriera di effetti irragionevoli e pregiudizievoli per una delle categorie di candidati, giacché il candidato che nella prova pratica non raggiungesse il punteggio di sette decimi non avrebbe titolo a proseguire le prove concorsuali in ossequio alla chiara previsione dell'art. 400, comma 10, del d. lgs. n. 287 del 1994 (punteggio minimo di ventotto quarantesimi = sette decimi).

A ciò può essere aggiunto che la disciplina dettata dalla *lex specialis*, oltre ad essere conforme al comma 10 dell'art. 400 del d. lgs. n. 287

del 1994, è rispettosa del precedente comma 9 del medesimo articolo, in base al quale le commissioni giudicatrici dispongono di quaranta punti "per le prove scritte, grafiche o pratiche".

I criteri di valutazione ed i punteggi minimi indicati dal bando per le prove scritte, grafiche o pratiche permettono invero di rispettare la citata disposizione legislativa, laddove il punteggio complessivo conseguibile per le prove scritte o grafiche non può superare i trenta punti e quello conseguibile per la prova pratica o di laboratorio i dieci punti. Ciò è chiaramente enunciato dall'art. 7, comma 5, ultimo periodo del bando, secondo cui, a fronte di candidati che abbiano svolto le prove scritte o grafiche e quella pratica o di laboratorio, "il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all'articolo 10".

In sintesi, la disciplina dei criteri di valutazione della prova pratica o di laboratorio scolpita nella lex specialis si appalesa, da un lato, pienamente rispettosa del dato legislativo vigente, dall'altro né irragionevole, né sproporzionata, né foriera di effetti pregiudizievoli per i candidati chiamati allo svolgimento anche di detta prova pratica o di laboratorio, giacché il punteggio minimo richiesto per il suo superamento è esattamente equivalente a quello richiesto per il superamento delle diverse prove scritte o grafiche.

2.7 Alla luce degli argomenti che precedono si appalesa priva di fondamento l'ulteriore doglianza mossa dai ricorrenti, secondo cui il

bando oggetto di odierno gravame avrebbe illegittimamente "autorizzato l'apertura e il riconoscimento dei candidati e di conseguenza l'attribuzione dei relativi punteggi, prima dell'esperimento della prova pratica", con il risultato che "la commissione giudicatrice, quindi, al momento della prova di laboratorio potrà identificare chiaramente i docenti e il loro punteggio nonostante la prova per passare all'orale non sia ancora conclusa".

Ad avviso dei ricorrenti tale modus procedendi sarebbe in contrasto con l'art. 1, comma 6, del d.P.R. 10 marzo 1989, n. 116, in base al quale "Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti".

L'infondatezza della doglianza discende direttamente dalla già enunciata conclusione in ordine alla autonomia della prova pratica o di laboratorio rispetto alle prove scritte o grafiche. Pertanto, il citato richiamo normativo non appare pertinente, in quanto esso presuppone l'unitarietà delle prove scritte, grafiche e pratiche e l'applicazione della valutazione congiunta a tutte le citate prove.

Ma tale conclusione, come già sopra evidenziato, si pone in aperto contrasto con la lettera del comma 11 dell'art. 400 del d. lgs. n. 287 del 1994, che non contempla la prova pratica tra quelle da sottoporre alla valutazione congiunta della commissione esaminatrice, né richiama per l'esecuzione di tale valutazione le modalità stabilite dal d.P.R. n. 116 del 1989. Ne discende che la prova pratica o di laboratorio sfugge alla citata disciplina invocata dai ricorrenti.

Pertanto, constatata l'autonomia della prova pratica o di laboratorio rispetto alle prove scritte o grafiche, l'identificazione dei candidati prima dello svolgimento della predetta prova appare pienamente legittima e, peraltro, inevitabile, così come normalmente avviene nel passaggio da una prova concorsuale ad un'altra (dalla prova preselettiva alle prove scritte; dalle prove scritte a quella pratica o di laboratorio; dalle prove di laboratorio a quella orale).

- 2.8 In conclusione, l'infondatezza di tutte le censure proposte impone il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
- 3. Per la novità delle questioni esaminati sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge, nei termini meglio precisati in motivazione.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/01/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)